

Codice A1509A

D.D. 19 gennaio 2018, n. 41

L. 328/2000 e LR 7/2006 Presa atto della variazione di iscrizione dall'Ufficio decentrato di Biella all'Ufficio decentrato di Torino del Registro regionale delle Associazioni di promozione sociale dell'Associazione "La Prima stella, - The First Star" con sede legale a Torino – C.F. 90050070029 - sezione "4.1.4. tutela e promozione dei diritti".

Visti:

- la legge 7 dicembre 2000 n. 383 recante "Disciplina delle Associazioni di promozione sociale" che, tra l'altro, prevede l'istituzione di registri su scala regionale e provinciale cui possono iscriversi tutte le associazioni in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 della medesima legge, che svolgono attività, rispettivamente, in ambito regionale o provinciale;

- la L.R. 7 febbraio 2006, n. 7 e s.m.i. che istituisce il Registro regionale delle Associazioni di promozione sociale della Regione Piemonte, il quale si articola in una Sezione regionale e in otto Sezioni provinciali demandando ad un successivo provvedimento provinciale la disciplina dei procedimenti relativi alla sezione di competenza;

- il Regolamento d'esecuzione previsto dall'articolo 8 della l.r. 7/2006, emanato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 12 giugno 2006, n. 5/R;

- la Circolare regionale n. 3/CLT del 20 novembre 2006, recante "Indirizzi operativi sulla gestione del Registro regionale delle Associazioni di Promozione Sociale, istituito dalla l.r. 7/2006, e disciplinato dal Regolamento di cui al DPGR n. 5/R del 12 giugno 2006;

- la LR 29.10.2015 n.23, con la quale è stato definito il riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n.56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni) ed in particolare l'art. 8, comma 1, che prevede la riallocazione in capo alla Regione delle competenze in materia di Associazioni di promozione sociale (allegato A);

- la DGR n.1-2692 del 23.12.2015, che ha fissato, ai sensi dell'art. 11 della stessa legge regionale, la decorrenza dell'esercizio delle funzioni a partire dal 1° gennaio 2016;

Rilevato che, in applicazione delle previsioni sopra richiamate, con DD n. 12 dell'11.1.2016, successivamente integrata con DD n. 1124 del 30/12/16, è stata delegata ai Dirigenti in staff alla Direzione Coesione Sociale l'istruttoria dei procedimenti relativi, tra l'altro, alle attività afferenti alla funzione in materia di Associazioni di promozione sociale;

Preso atto della richiesta avanzata dal Presidente e Legale rappresentante dell'Associazione all'Ufficio decentrato di Biella, pervenuta in data 16/11/2017 ns prot. n. 43545/2017/A1509A, nella quali l'associazione informava della variazione della sede legale da Biella a Torino;

Dato atto che il Dlgs. 3/7/2017 n. 117 "Codice del Terzo settore a norma dell'articolo 1 comma 2, lettera b) della legge 6/6/2016 n. 106" prevede che dal 3/8/2017 è in vigore il nuovo codice del Terzo Settore e tenuto conto, in particolare, del disposto di cui all'art. 101 commi 2 e 3 in base ai quali, *"fino all'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, continuano ad applicarsi le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione degli enti..."* nei

relativi registri..... e...” il requisito dell’iscrizione al Registro Unico Nazionale ...nelle more dell’istituzione del Registro medesimo, si intende soddisfatto da parte delle reti associative e degli enti del terzo settore attraverso la loro iscrizione a uno dei registri attualmente previsti dalle normative di settore.”

Vista la documentazione agli atti trasmessa con la suddetta comunicazione:

- Verbale assemblea straordinaria del 4/11/2017;
- Copia del documento di identità del Legale Rappresentante.

Vista l’istruttoria svolta dagli Uffici competenti della Direzione Coesione Sociale aventi sede a Biella ed a Torino;

Considerato pertanto che l’Associazione di cui sopra continua ad essere in possesso dei requisiti previsti dalla succitata normativa per il mantenimento dell’iscrizione al registro regionale delle associazioni di promozione sociale;

Dato atto che il presente provvedimento è stato adottato entro il termine di 30 giorni stabilito dall’art. 2 della L. 241/90 e s.m.i.;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto,

Tutto ciò premesso,

LA DIRIGENTE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro e alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), in particolare: art. 4 “Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità, art. 14 “indirizzo politico - amministrativo”, art. 16 “Funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali generali”;

Vista la legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 (Disciplina dell’organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale), in particolare: art.17 “Attribuzioni dei dirigenti” e art. 18 “Funzioni dirigenziali e contenuto degli incarichi”;

Vista la legge regionale 4 luglio 2005, n. 7 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e la corrispondente legge nazionale 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;

Vista la legge statutaria 4 marzo 2005, n. 1 (Statuto della Regione Piemonte), in particolare: art. 95 “Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità” e art. 96 “Ruolo organico del personale regionale”;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto in conformità a quanto disposto dalla D.G.R. n. 1 – 4046 del 17.10.2016.

Tutto ciò premesso,

DETERMINA

- di prendere atto della variazione di iscrizione dall'Ufficio decentrato di Biella all'Ufficio decentrato di Torino nella sezione "4.1.4. tutela e promozione dei diritti", mantenendo la continuità di iscrizione dell'associazione:

<i>Numero di iscrizione Ufficio decentrato di Torino</i>	<i>Denominazione dell'associazione</i>	<i>Sede legale e codice fiscale</i>
255/TO	La Prima stella- The First Star	TORINO Codice fiscale: 9005007002

- di dare atto che la presente determinazione non comporta oneri di spesa

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR nel termine di 60 giorni ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla notificazione o dall'intervenuta piena conoscenza.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul B.U.R. ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e ai sensi dell'art. 5 della l.r. 22/2010.

La Dirigente Regionale
Dott.ssa Antonella CAPRIOGLIO